

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 34-5374

**IPAB - Casa di Riposo con sede in Castellazzo Bormida (AL). Nomina del Commissario.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che la Casa di Riposo con sede in Castellazzo Bormida è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890 ed è stata eretta in Ente Morale con D. P. R. in data 01/03/1955.

Rilevato che l'Ente ha lo scopo, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, "di contribuire alla cura, tutela e valorizzazione delle persone anziane ovvero persone adulte sofferenti di disabilità psicofisica di ogni patologia ovvero famiglie in stato di bisogno sociale nonché altri interventi a favore della famiglia, tramite azioni personalizzate, con adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale....".

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 8 dello statuto vigente, è costituito da sette membri, "di cui cinque designati dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Castellazzo Bormida, uno eletto dalla Confraternita di San Sebastiano e uno eletto dall'Assemblea dei Soci....".

Con nota n. 13718 del 15/12/2012, il Comune di Castellazzo Bormida nel segnalare che in data 31/12/2012 sarebbe venuto a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo e nel comunicare che, al fine di consentire l'insediamento di un nuovo organo amministrativo all'inizio del nuovo anno, e comunque, non oltre il termine previsto dalla Legge n. 444/1994, aveva provveduto, con decreto sindacale in data 11/10/2012, ad approvare apposito avviso per la presentazione di candidature, faceva presente che entro il termine previsto dal suddetto avviso pubblico era pervenuta una sola candidatura; nella nota medesima si precisava che ulteriori tentativi per verificare la disponibilità di un sufficiente numero di candidature necessario per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo non hanno avuto esito positivo.

Con successiva nota n. 796 del 21/01/2013, il Comune di Castellazzo Bormida proponeva, onde evitare una situazione di paralisi e garantire il regolare e corretto funzionamento della Casa di Riposo, il commissariamento dell'Ente stesso e indicava, quale persona idonea a ricoprire la carica di Commissario dell'Istituto stesso, il Dott. Sandro Tortarolo, (omissis).

Dato atto, stante le accertate difficoltà, che nel caso sussistano gli elementi richiesti dall'art. 48 della Legge n. 6972/1890 per procedere alla nomina di un Commissario.

Vista la D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 che determina, in via transitoria, sino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di IPAB, l'indennità di carica a favore dei commissari straordinari delle IPAB nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 e Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all'attività svolta dall'Ente, alle sue risorse finanziarie ed all'impegno richiesto al Commissario, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata. Considerata la tipologia dell'Istituto e l'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità di Euro 1.000,00 mensili.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la L. n. 6972/1890;

vista la L.R. n. 1/2004;

visti gli atti;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge:

*delibera*

- di nominare, quale Commissario della Casa di Riposo di Castellazzo Bormida, il Dott. Sandro Tortarolo con un mandato fino al 31/08/2013, determinando l'indennità di carica nella misura di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico dell'Ente commissariato;
- di affidare al Commissario l'incarico:

a) di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura;

b) di analizzare, qualora si riscontrasse l'esistenza di problematiche di natura economico-finanziaria, le prospettive future e di proporre all'amministrazione regionale i provvedimenti conseguenti;

c) di attivare gli adempimenti necessari per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)